



COMUNE DI CASTELLANA SICULA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO



Ordinanza N.53/2019

IL SINDACO

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 30 del 2.04.2015 con la quale veniva regolamentata la vendita e il consumo su aree pubbliche o private ma di pubblico uso di bevande contenute in bottiglie o bicchieri di vetro e lattine.

Considerato che nel territorio comunale sono presenti numerosi esercizi pubblici e che sia nel periodo invernale che in quello estivo, intrattengono il pubblico con attività musicali, sia negli spazi interni che in quelli esterni di loro pertinenza.

Considerato altresì che con Decreto Legge n. 14 del 20.02.2017, vigente dal 24.05.2019, sono state apportate modifiche ai commi 5 e 7 dell'art. 50 del D. Leg.vo 267/2000 ed integrato l'art. 7 della Legge 241/1990; è stato inoltre introdotto l'art. 12 nel succitato D. L.14/2017 integrando l'art. 100 del T.U.L.P.S.

Ritenuto che si rende necessario regolamentare le attività di intrattenimento musicale (musica dal vivo e diffusione musicale in genere) tenendo in debito conto sia l'interesse economico dei gestori di esercizi commerciali, soprattutto nelle ore notturne.

Considerato inoltre che occorre prevenire il potenziale reale di disturbo della quiete pubblica, regolamentando nel contempo anche la vendita di prodotti alcolici e di bevande, nonché il loro utilizzo negli spazi pubblici o aperti al pubblico onde evitare potenziali situazioni di pericolo nonché di igiene pubblica.

Si rende necessario adottare gli opportuni provvedimenti per assicurare una civile ed ordinata convivenza e prevenire insorgenze di pericolo per la salute e la pubblica incolumità.

Visto l'art. 659 del c.p. che vieta la somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni sedici.

Visto l'art. 1 comma 2 della Legge 125/2001.

Visto l'art. 50 del Decreto Leg.vo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni

Visto l'art. 54 del Decreto Leg.vo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la Legge n. 287/1991.

Visto il Decreto Legge n. 14 del 20.02.2017.

Visto il vigente O.R.EE.LL. approvato con L.R. 15/3/1963 n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.

ORDINA

E' FATTO DIVIETO, dalle ore 24,00 e fino alle ore 7,00, a tutti i detentori di esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, ai titolari di circoli e/o associazioni culturali, ai gestori di discoteche ed attività similari:

- 1. DI VENDERE PER ASPORTO qualsiasi tipo di bevanda contenuta in vetro o in lattina.**
- 2. DI CONSUMARE su aree pubbliche o private ma di pubblico uso, bevande contenute in bottiglie o bicchieri di vetro e lattine.**

L'attività di intrattenimento musicale all'interno dei locali pubblici è consentita:

- Nei giorni feriali e festivi fino alle ore 02,00;
- Nei giorni di venerdì, sabato e prefestivi fino alle ore 03,00;
- L'attività musicale nelle discoteche non potrà protrarsi oltre le ore 03,00;
- Gli spettacoli musicali che si svolgono all'esterno, in piazze o luoghi pubblici in genere, non dovranno protrarsi oltre le ore 02,00;

Durante lo svolgimento di intrattenimento delle attività musicali, i detentori di esercizi pubblici dovranno procedere a:

- a) Osservare scrupolosamente la normativa in materia di inquinamento acustico secondo i limiti di emissione previsti dal D.P.C.M. 14.11.1997, con l'obbligo di dotarsi di apparecchiature idonee a limitare la potenza della sorgente sonora e in ogni caso l'attività musicale non potrà superare i 70 dB fino alle ore 22,00 e i 60 dB dalle ore 22,00 fino al limite dell'orario come sopra individuato.**
Sarà fatta eccezione per particolari manifestazioni autorizzate preventivamente dalla Questura e per le quali si potrà andare in deroga alla presente Ordinanza.
- b) Vigilare che gli avventori non arrechino disturbo con schiamazzi e rumori per garantire il riposo delle persone, chiedendo, quando ne ricorrano i presupposti, l'intervento delle forze dell'ordine.**
- c) Garantire il rispetto della disciplina in materia di raccolta differenziata dei rifiuti, mediante la pulizia delle aree antistanti l'esercizio assicurando quindi l'igiene pubblica**

AVVERTE

che per le violazioni alla presente Ordinanza, fatta salva l'applicazione delle norme preordinate per gli illeciti penali ed amministrativi, è prevista l'applicazione di sanzioni di cui agli artt.7 e 7 bis del D. Leg.vo n. 267/2000 così come modificato dalla Legge n. 3/2003 e dal Decreto Legge n. 14/2017 e la contestuale applicazione della sanzione accessoria del sequestro amministrativo cautelare delle apparecchiature e/o degli strumenti di diffusione di suoni e/o rumori ai sensi dell'art. 13 della Legge 689/1991, fatta salva l'eventuale confisca amministrativa ai sensi dell'art. 20 comma 3 della stessa Legge 689/1991.

E' prevista altresì, la contestuale applicazione della sanzione accessoria del sequestro amministrativo cautelare delle bevande in bottiglie, contenitori in vetro e lattine detenute all'interno del pubblico esercizio che non ha rispettato la limitazione di vendita per asporto in violazione alla presente Ordinanza.

E' prevista inoltre, nei casi di reiterata inosservanza delle Ordinanze emanate, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legge n. 14/2017 la comunicazione al Questore, competente per territorio, che potrà disporre la sospensione dell'attività.

Gli Agenti di P.M. e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

I contravventori della presente Ordinanza saranno passibili delle sanzioni a norma di legge.

Dalla Residenza Municipale, li 28.05.2019

Il Sindaco
Francesco Calderaro